



Comune di Scarperia e San Piero
Città Metropolitana di Firenze

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

articolo 1. Oggetto del Regolamento

articolo 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

articolo 3. Presupposto per l'applicazione del tributo

articolo 4. Soggetto attivo

articolo 5. Soggetti passivi

articolo 6. Esclusioni

articolo 7. Base imponibile

articolo 8. Rifiuti non conferibili al pubblico servizio

articolo 8 bis. Conferimento di rifiuti derivanti da locali o aree escluse dalla tassa

TITOLO III – TARIFFE

articolo 9. Costo di gestione

articolo 10. Determinazione delle tariffe

articolo 11. Articolazione delle tariffe

articolo 12. Periodi di applicazione del tributo

articolo 13. Tariffa per le utenze domestiche

articolo 14. Determinazione del numero di occupanti delle utenze domestiche

articolo 15. Tariffa per le utenze non domestiche

articolo 16. Classificazione delle utenze non domestiche

articolo 17. Istituzioni scolastiche statali

articolo 18. Tributo giornaliero

articolo 19 Tributo provinciale

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

articolo 20. Riduzioni per le utenze domestiche

articolo 21. Riduzioni per le utenze non domestiche

articolo 22. Riduzioni per avvio al recupero di rifiuti urbani da parte delle utenze non domestiche

articolo 23. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

articolo 24. Riduzioni per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche e non domestiche

articolo 25. Ulteriori riduzioni per utenze non domestiche

articolo 26. Riduzioni e agevolazioni in caso di crisi economiche

articolo 27. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

articolo 28. Obbligo di dichiarazione

articolo 29. Contenuto e presentazione della dichiarazione

articolo 30. Versamenti

articolo 31. Funzionario Responsabile

articolo 32. Attività di accertamento

articolo 33. Sanzioni ed interessi

articolo 34. Riscossione coattiva

articolo 35. Rimborsi

articolo 36. Sospensioni dal pagamento e rateizzazioni

articolo 37. Contenzioso

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

articolo 38. Potenziamento dell'ufficio tributi

articolo 39. Disposizioni finali e transitorie

Allegato A : Categorie utenze non domestiche

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Scarperia e San Piero della Tassa Rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI, ai sensi della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, assicurandone la gestione secondo criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. L'entrata disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 del citato articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

articolo 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, dal "Regolamento per la Gestione dei Rifiuti e del Servizio di Gestione integrata dei Rifiuti Urbani", nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

articolo 3 - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:

- a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo, chiuse almeno su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione e relativi locali accessori;
- d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

articolo 4 - Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

articolo 5 - Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo e anche di fatto, locali o aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ~~e assimilati~~. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice Civile utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o dai conduttori delle medesime.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

articolo 6 - Esclusioni

1. Sono escluse dal tributo ai sensi comma 641 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice Civile, che non siano detenute od occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
2. Non sono soggette a tassa le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola e di attività connesse ad essa, insistenti sul fondo agricolo e relative pertinenze. Sono invece soggette a tassa le parti abitative delle costruzioni rurali nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, anche se risultano ubicati sul fondo agricolo.
3. Inoltre, non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, ovvero per le obiettive e temporanee condizioni di non utilizzabilità, come a titolo esemplificativo:
 - a) locali privi di utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e privi di arredo o di impianti o di attrezzature e che, comunque, non siano utilizzati. Per le utenze non domestiche, oltre a quanto previsto nel periodo precedente, non devono essere stati rilasciati da parte degli enti competenti atti autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o comunicazioni equipollenti inviate dal titolare a pubbliche autorità;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, tribune, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine dei lavori o alla data di inizio dell'occupazione se precedente;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

- f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta dei veicoli;
- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
4. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base a elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

articolo 7 - Base imponibile

1. La superficie dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani assoggettabile al tributo relativa alle unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano è costituita da quella calpestabile.
2. La superficie calpestabile è quella al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Sono esclusi dalla predetta superficie:
 - i locali o la parte di locali con altezza inferiore a 1,5 metri;
 - le scale, i pianerottoli e i ballatoi comuni;
 - le scale all'interno delle unità immobiliari sono da considerare esclusivamente per la proiezione orizzontale;
 - i locali tecnici.
3. A seguito della compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune ai sensi dei commi 646 e 649 art. 1 Legge 147/2013, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 23 marzo 1998. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della Legge n. 212 del 27 luglio 2000.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore o uguale a 50 decimetri quadrati; in caso contrario al metro quadro inferiore.

articolo 8 - Rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti ai sensi del “Regolamento per la Gestione dei Rifiuti e del Servizio di Gestione integrata dei Rifiuti Urbani”, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità della normativa vigente. La prevalenza di cui al periodo precedente si intende verificata quando il rapporto tra la quantità globale (in kg) di rifiuti speciali documentata e la superficie della parte dei locali o aree nelle quali detti rifiuti sono prodotti risulta superiore al 50 per cento del valore utilizzato per la determinazione delle tariffe del parametro Kd della categoria corrispondente
2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - b) i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive, dalle quali scaturiscono rifiuti speciali le cui superfici sono escluse dalla tassazione ai sensi del comma 1. Per essere funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività, i magazzini devono essere adiacenti ai locali dove si svolge l'attività produttiva ed esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime e di merci utilizzate nel processo produttivo. Restano, pertanto, soggetti a tassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati, o destinati alla commercializzazione, o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo, che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti speciali da parte della medesima attività.
3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente,

applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta, le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

• officine meccaniche, riparazione auto, moto, cicli, macchine agricole, elettrauto	30%
• officine di carpenteria metallica e prefabbricati in genere	30%
• tipografie artigiane	10%
• autocarrozzerie	35%
• produzione di ceramiche	20%
• decorazione, molatura vetro	10%
• falegnamerie, mobilifici	20%
• laboratori di analisi, di odontotecnico e di veterinario	5%
• gommisti	40%
• locali per le attività di impianti elettrici, idraulici, termoidraulici, frigoristi, condizionamento	20%
• calzaturifici, tacchifici, tomaifici, lavorazione della pelle	35%
• conerie, tintorie delle pelli	40%
• galvanotecnica e verniciature	20%
• distributori di carburante, lavaggi automatici di automezzi	20%
• lavanderie	10%
• locali dell'industria chimica per la produzione di beni e prodotti	25%
• locali dell'industria tessile, confezioni	10%
• ospedali, case di cura e di riposo	20%
• cantine e frantoi con carattere industriale	30%
• laboratori fotografici	10%
• cartiere	45%
• scatolifici	40%
• vetrerie	40%
• lavorazione di polimeri	25%
• cementifici, recupero e/o lavorazione inerti	45%
• produzione di generi alimentari	40%
• cimiteri	30%

Per eventuali altre attività non considerate nel precedente elenco si fa riferimento a criteri di analogia.

4. Per fruire dell'esclusione o delle percentuali di abbattimento previste ai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice E.E.R.;
- b) comunicare entro il 30 giugno dell'anno di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno precedente, distinti per codici E.E.R., allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate (contratti, M.U.D. etc.).

articolo 8 bis – Conferimento di rifiuti derivanti da locali o aree escluse dalla tassa

1. Nel caso in cui sia accertato il conferimento al pubblico servizio di rifiuti provenienti da locali o aree per le quali la tassazione è esclusa o non applicata o sospesa, si applica la tassa a partire dal 1° gennaio dell'anno per cui è accertato il conferimento, con applicazione delle sanzioni di legge, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente.

TITOLO III – TARIFFE

articolo 9 - Costo di gestione

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.

5. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

articolo 10 - Determinazione delle tariffe

1. Il tributo comunale è corrisposto in base alla tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Economico Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro il termine stabilito di per l'approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione delle tariffe acquista efficacia secondo quanto previsto all'art. 15 bis del Decreto Legge n. 34/2019.

articolo 11 - Articolazione delle tariffe

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. Le tariffe sono articolate nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b) i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.
4. Nella delibera annuale di approvazione delle tariffe sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ai sensi del comma 658 art. 1 L. 147/2013.

articolo 12 - Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o delle aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata ai sensi dell'articolo 28 del presente regolamento.
3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui all'articolo 29, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno, di regola, conteggiate a conguaglio.

articolo 13 - Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando, alla superficie dell'abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza, la tariffa per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1 dell'allegato 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2 dell'allegato 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

articolo 14 - Determinazione del numero di occupanti delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche occupate o detenute da persone fisiche, che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Devono, inoltre, essere aggiunte le persone che, pur non facendo parte del nucleo familiare anagrafico, vi dimorino abitualmente.
2. Qualora l'ufficio anagrafe abbia avviato un procedimento di irreperibilità per un soggetto che risulti residente, questi può non essere considerato al fine del calcolo degli occupanti dalla data dell'inizio del procedimento. Nel caso in cui la procedura si concluda senza cancellazione del

soggetto dall'anagrafe comunale, si provvederà al recupero della differenza dovuta mediante conguaglio alla prima scadenza utile.

3. Per le utenze domestiche, ove non risulti un nucleo familiare residente nell'immobile oggetto di tassazione, si assume come numero degli occupanti, quello di una unità ogni 36 mq di superficie imponibile (con arrotondamento all'unità superiore).
4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso od abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'abitazione.

articolo 15 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3 dell'allegato 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4 dell'allegato 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

articolo 16 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene, di regola, effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT, relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. In caso di utilizzo promiscuo dei locali e delle aree scoperte operative si applica la tariffa relativa all'attività prevalente desumibile dalla visura camerale.
5. Le attività industriali sono classificate all'interno della categoria 20 di cui alla tabella 3a dell'allegato 1 al Dpr 158/1999, salva la facoltà dell'operatore di presentare una denuncia iniziale o di variazione riportante il dettaglio delle destinazioni d'uso delle singole aree, al fine dell'assegnazione delle stesse alla categoria tariffaria più simile per quantità e qualità dei rifiuti prodotti.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
7. La superficie delle abitazioni che vengono utilizzate anche per l'attività di affittacamere svolta in forma non imprenditoriale e di bed and breakfast svolta in forma non imprenditoriale viene suddivisa in utenza domestica per la parte destinata ad abitazione della persona fisica e in utenza non domestica per la parte destinata ad attività ricettiva, con applicazione della tariffa relativa alla cat. 31. Affittacamere, B&B, residence.
8. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

articolo 17 - Istituzioni scolastiche statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali resta disciplinato dall'articolo 33-bis del Decreto Legge n. 248 del 31 dicembre 2007, convertito dalla Legge n. 31 del 28 febbraio 2008.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la Tassa Rifiuti.

articolo 18. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base alla tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata, ai sensi del comma 663 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, rapportando al giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, maggiorata del 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. Per le occupazioni o detenzioni temporanee ~~diverse da quelle del comma precedente~~ l'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il Canone Unico Patrimoniale.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

articolo 19. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della Tassa Rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992.
2. Il tributo provinciale è applicato nella misura del 5% sull'importo della Tassa Rifiuti, salvo diversa deliberazione adottata dalla Città Metropolitana di Firenze.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

articolo 20. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovino nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni e relative pertinenze con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune: riduzione del 10%;
 - b) abitazioni e relative pertinenze tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 20%;
 - c) una e una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso: riduzione del 66,66%;
 - d) utenze domestiche che abbiano attivato il compostaggio dei propri scarti organici, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto: riduzione del 5%. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita comunicazione, attestante di aver attivato il compostaggio domestico e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto o la consegna dell'apposito contenitore.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data effettiva di presentazione della relativa dichiarazione e cessano di operare dalla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica anche in mancanza di specifica dichiarazione.
3. Alle utenze domestiche che abbiano conferito direttamente al centro di raccolta i rifiuti (con esclusione dei rifiuti raccolti con il servizio porta a porta e dei rifiuti per i quali nel territorio comunale sono presenti cassonetti stradali) è riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa dovuta. Tale riduzione è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti urbani conferiti (con un massimo di 300Kg/anno), per una percentuale del costo unitario Cu di cui al punto 4.2 all.1 DPR 158/99 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze domestiche e la quantità totale dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche), entrambe (percentuale e costo unitario Cu) da determinare con delibera di approvazione delle tariffe.

articolo 21. Riduzioni per le utenze non domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 20% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed alle aree scoperte operative adibite ad uso stagionale o a uso non continuativo ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare, a condizione che

ciò risulti da idonea documentazione, da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

2. Per la disciplina delle riduzioni di cui al primo comma si applica il comma 2 dell'articolo 20.
3. Alle utenze non domestiche che abbiano conferito direttamente al centro di raccolta i rifiuti (con esclusione dei rifiuti raccolti con il servizio porta a porta e dei rifiuti per i quali nel territorio comunale sono presenti cassonetti stradali) è riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa dovuta. Tale riduzione è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti urbani conferiti (con un massimo di 1.000Kg/anno), per una percentuale del costo unitario Cu di cui al punto 4.4. all.1 DPR 158/99 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche), entrambe (percentuale e costo unitario Cu) da determinare con delibera di approvazione delle tariffe.
4. Ai sensi dell'art. 1 comma 652 della Legge n. 147/2013 così come modificato dall'art 17 della Legge n. 166/2016, è riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che, a titolo gratuito, cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale proporzionale alla quantità debitamente certificata, dei beni e prodotti ritirati dalla vendita oggetto di donazione ai sensi della Legge 166/2016.
5. Ai fini della riduzione di cui al comma 5, le utenze non domestiche dovranno presentare all'amministrazione comunale entro il 31 dicembre di ogni anno, la documentazione prevista dalla normativa in materia, necessaria ad accertare le quantità espresse in kg, cedute nell'anno precedente a enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza o beneficenza e alle ONLUS.
6. La riduzione di cui al comma 4 della parte variabile della tariffa dovuta dall'utenza è pari al prodotto tra la quantità documentata di cui al comma 5 del presente articolo per una percentuale del costo unitario Cu di cui al punto 4.4. all.1 DPR 158/99 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche), entrambe (percentuale e costo unitario Cu) da determinare ogni anno in sede di deliberazione delle tariffe.

articolo 22 . Riduzioni per avvio al recupero di rifiuti urbani da parte delle utenze non domestiche (recepimento d.lgs 116/20)

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è ridotta in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato correttamente al recupero nell'anno di riferimento.
3. Le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 1, devono trasmettere via pec al comune, un'apposita comunicazione, con cui si impegnano ad avviare al recupero i propri rifiuti urbani ricorrendo a soggetti diversi dal gestore pubblico per un periodo di almeno cinque anni, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Per la sola annualità 2022, il termine di invio della suddetta comunicazione è il 31 maggio 2021.
4. La comunicazione di cui sopra deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e vi devono essere indicati:
 - a) l'ubicazione degli immobili di riferimento e le relative superfici tassabili;
 - b) il tipo di attività svolta in via prevalente con relativo codice ATECO;
 - c) i quantitativi stimati dei rifiuti urbani che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico da avviare a recupero, distinti per codice EER;
 - d) la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per il quale si intende esercitare l'opzione;
 - e) l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali contenitori per la raccolta differenziata, cassoni etc.
5. La mancata comunicazione di recupero autonomo di cui ai commi 3 e 4 è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
6. Il Comune ricevuta la comunicazione provvederà all'inoltro al gestore del servizio rifiuti e all'ufficio ambiente, ai fini del distacco dal servizio pubblico.
7. La riduzione applicabile, fino al 100% della quota variabile della tariffa dovuta dall'utenza, è individuata in percentuale sulla base delle quantità dei rifiuti urbani avviati al recupero, rispetto al totale dei rifiuti urbani attribuibili all'utenza interessata, determinato applicando il

coefficiente kd, di cui alla tabella 4a dell'allegato 1 al DPR 158/1999, riferito alla specifica categoria di attività stabilito nella delibera di approvazione delle tariffe. Con separato atto deliberativo il comune potrà stabilire dei fattori moltiplicativi dei Kd, per adeguarli a coefficienti di produzione di rifiuti più congrui.

8. La riduzione della parte variabile della tariffa o l'esclusione dalla stessa è comunque subordinata, a pena di decadenza, alla presentazione al Comune da parte dell'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico di apposita comunicazione annuale, entro il 1° febbraio di ciascun anno, indicando i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente, distinti per codice EER e per impianto di destinazione, allegando l'attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero.
9. La riduzione della parte variabile della tariffa, proporzionale alle quantità stimate da avviare a recupero comunicate dall'utenza non domestica, è applicata in via previsionale ed è soggetta a conguaglio in seguito a presentazione della comunicazione di cui al comma 9.
10. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti, dichiarazioni mendaci o di omessa o parziale o incompleta presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero, il Comune provvede al recupero della quota di tariffa ridotta emettendo avviso di accertamento con irrogazione di sanzioni.
11. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima dalla scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo a mezzo PEC al Comune entro il 30 giugno di ogni anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.

articolo 23. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Ai sensi del comma 657 dell'art. 1 della Legge 147/2013, nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza superiore o uguale a 1.000 metri dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, misurata dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica

2. . La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche.
3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
4. Per le utenze ubicate all'interno del perimetro della zona in cui è effettuata la raccolta porta a porta e non raggiungibili, per cause diverse, dai mezzi del gestore, in considerazione del maggior disagio a cui sono esposte, il Comune, annualmente, può prevedere con la deliberazione di approvazione delle tariffe, una riduzione per distanza dell'utenza superiore a 500 metri dal più vicino punto di esposizione dei bidoncini, individuato dal soggetto gestore. La distanza è attestata dal soggetto gestore del servizio.
5. La copertura dell'agevolazione di cui al comma 4 dovrà essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa su un fondo finanziato dalla fiscalità generale ai sensi del comma 660 art.1 Legge 147/2013.

Articolo 24 - Riduzioni per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche e non domestiche

1. Ad ogni utenza domestica e non domestica che aderisce a sistemi, anche sperimentali, di rilevamento puntuale dei propri conferimenti attraverso i quali viene attestata la quantità in peso o volume, è determinata l'applicazione di una riduzione della tariffa per avvio a recupero di materiali effettivamente conferiti dalla singola utenza. L'attribuzione delle raccolte differenziate alle singole utenze viene effettuata dal gestore sulla base delle quantità rilevate dalle raccolte individuali. Le riduzioni sono riferite all'anno di applicazione del tributo e non sono cumulabili per l'applicazione in anni successivi. La quantificazione della riduzione sarà effettuata annualmente in sede di deliberazione delle tariffe.
2. La riduzione di cui al presente articolo non sarà applicata alle utenze alle quali siano state irrogate sanzioni per conferimenti impropri o abbandono di rifiuti, negli ultimi cinque anni d'imposta.

articolo 25. Ulteriori riduzioni per le utenze non domestiche

1. Ai sensi del comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013 il Comune, annualmente, in sede di deliberazione delle tariffe, può riconoscere una riduzione alle utenze non domestiche di aziende certificate ISO 14001 e per quelle certificate EMAS.
2. Ai sensi del comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013 il Comune, annualmente, in sede di deliberazione delle tariffe, può riconoscere una riduzione, anche diversificata, alle utenze non domestiche classificate nella categoria 22 "Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub", categoria 7 "Alberghi con ristorante" categoria 8 "Alberghi senza ristorante" e categoria 31 "Affittacamere, B&B, residence" che dimostrino di aver abbattuto totalmente il consumo di prodotti in carta a favore di prodotti tessili riutilizzabili nell'esercizio della loro attività. Nel caso delle utenze classificate nella categoria 7 - Alberghi con ristorante categoria 8 "Alberghi senza ristorante" e nella categoria 31 "Affittacamere, B&B, residence", l'agevolazione è limitata alla superficie destinata alla ristorazione.
3. La copertura delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 dovrà essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa su un fondo finanziato dalla fiscalità generale.
4. La percentuale di riduzione stabilita dovrà intendersi quale misura massima concedibile, al fine del rispetto del relativo fondo previsto in bilancio.
5. Qualora il fondo non possa soddisfare tutte le richieste presentate le suddette percentuali verranno proporzionalmente ridotte nel rispetto delle disponibilità finanziarie.
6. La richiesta della riduzione, la documentazione attestante il possesso delle certificazioni di cui al comma 1 e la documentazione dimostrativa relativa all'agevolazione di cui al comma 2 dovranno essere presentate, a pena di decadenza dal beneficio, entro il 31 dicembre dell'anno d'imposta per cui si intende beneficiare dell'agevolazione.

Art. 26. Riduzioni e agevolazioni in caso di crisi economiche

1. Nel caso di crisi economiche conseguenti ad eventi imprevisi, imprevedibili e di eccezionale rilevanza, quali calamità naturali, eventi sanitari come ad esempio una pandemia, o eventi socio-politici anche a livello internazionale che abbiano una ricaduta pesante sull'economia locale, con deliberazione del Consiglio Comunale possono essere stabilite specifiche riduzioni o agevolazioni, ai sensi del comma 660 dell'art.1 della Legge 147/2013.

articolo 27. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Le riduzioni di cui alla lettera a), b) e c) comma 1 dell'articolo 20 e la riduzione di cui al comma 4 dell'articolo 23 non sono cumulabili tra loro se riferite alla stessa unità immobiliare, pertanto si applica unicamente quella più favorevole al contribuente.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

articolo 28 Obbligo di dichiarazione

2. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi od il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni;

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

3. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e dall'occupante a qualsiasi titolo nel caso di non residenti;
- b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni;
- d) in caso di occupazioni di durata inferiore a 183 giorni, dal titolare del diritto reale sul bene.

4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

articolo 29. Contenuto e presentazione della dichiarazione

- 1. La dichiarazione deve essere presentata entro 30 giorni dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
- 2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario, la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma.

3. La dichiarazione, originaria o di variazione, deve contenere:

3.1 utenze domestiche

- f) generalità del soggetto passivo, codice fiscale, residenza;
- g) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e, se esistente, il numero dell'interno, ed i dati catastali dei locali e delle aree;
- h) la superficie, così come definita dall'articolo 7, e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- i) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione;
- j) l'indicazione del nome del proprietario dell'immobile, se persona diversa dal conduttore, possessore o detentore, completa di generalità, codice fiscale, indirizzo di residenza o sede legale;
- k) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o di agevolazioni.

3.2 utenze non domestiche

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione o ragione sociale, scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante (dati anagrafici, codice fiscale, residenza);
 - c) l'indirizzo con indicazione del numero civico e, se esistente, il numero dell'interno, la superficie così come definita all'articolo 7, la destinazione d'uso ed i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione, la conduzione o la detenzione, o in cui è intervenuta la variazione;
 - e) l'indicazione del nome del proprietario dell'immobile, se persona diversa dal conduttore, possessore o detentore, completa di generalità, codice fiscale, indirizzo di residenza o sede legale;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. Le dichiarazioni, ivi comprese quelle inerenti alle riduzioni / agevolazioni, a suo tempo presentate al Comune o al soggetto gestore del servizio, ai fini dell'applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (T.R.S.U.), della Tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A. 1) o della TARES mantengono la loro validità ai fini TARI, in quanto compatibili.

5. La dichiarazione di cessata occupazione deve essere presentata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento. In caso di tardiva od omessa dichiarazione di cessazione, il tributo non è dovuto qualora il contribuente possa dimostrare di non aver continuato il possesso, l'occupazione o la detenzione da una data certa, ovvero se per il medesimo immobile sia già stata presentata una nuova dichiarazione di occupazione o ne sia stata accertata d'ufficio la cessazione.
6. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita, unitamente ad una copia di un documento d'identità in corso di validità del dichiarante, per posta, o tramite posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

articolo 30 - Versamenti

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, oppure tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. L'ufficio competente o il soggetto gestore provvedono ad inviare ai contribuenti, anche per posta ordinaria, un apposito invito di pagamento che specifichi per ogni utenza l'importo dovuto per la tassa rifiuti e per il tributo provinciale di cui all'art. 19 del presente regolamento, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la tipologia di utenza, la categoria di attività per le utenze non domestiche e il numero dei componenti per le utenze domestiche, nonché le tariffe applicate.
3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 3 rate scadenti:
 - il 31 luglio, un acconto pari al 33% dell'importo dovuto per il tributo nell'anno di riferimento;
 - il 31 ottobre, un acconto pari al 33% dell'importo dovuto per il tributo nell'anno di riferimento;
 - 16 febbraio dell'anno successivo, il versamento a saldo che comprenderà il conguaglio di tutto l'anno con l'applicazione delle tariffe approvate con la delibera di cui all'articolo 10.

Nel caso in cui le tariffe per l'anno di riferimento non siano approvate in tempo utile per l'invio delle richieste di pagamento, ai contribuenti potrà essere richiesto il pagamento degli acconti calcolati sulla base delle tariffe approvate per l'anno precedente. Le scadenze e l'ammontare percentuale delle rate sul totale potranno altresì essere modificati con apposito atto del Responsabile del Tributo, in seguito a situazioni di impossibilità al rispetto delle scadenze inizialmente previste o per altre cause da motivare nell'atto stesso.

4. Ai sensi del comma 166 dell'articolo 1 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, l'importo da versare è arrotondato all'euro superiore se la parte decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, in caso contrario all'euro inferiore. Qualora la tassa annuale dovuta sia pari od inferiore ad € 4,00, il relativo versamento non verrà richiesto dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 31 – Funzionario Responsabile

1. Il Comune designa ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie il Funzionario Responsabile del Tributo a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa.

Articolo 32 - Attività di accertamento

1. Le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo sono effettuate secondo le modalità disciplinate nella Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 nonché nella Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e successive modificazioni ed integrazioni. A tal fine il Comune può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge;
 - d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti;

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere periodicamente all'Ufficio Tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, copia od elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - dei provvedimenti di abitabilità / agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse od itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Comune può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali ed i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo, quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 23 marzo 1998.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni previste per legge, delle spese e degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
5. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Articolo 33. Sanzioni e Interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo

18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
4. Gli interessi moratori sono calcolati nella misura prevista dal Regolamento Generale delle Entrate Tributarie comunali.

Articolo 34. Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi 792-804 della L. n. 160/2019 e del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie.

Articolo 35 – Rimborsi

1. I rimborsi sono disciplinati dal Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali.

Articolo 36 – Sospensioni dal pagamento e rateizzazioni

1. Le sospensioni di pagamento e le rateizzazioni sono disciplinate dal Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali.

Articolo 37 - Contenzioso

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992 e successive modificazioni.
2. Limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione ed all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni od agevolazioni si applicano le disposizioni del vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 38 – Potenziamento dell'ufficio tributi

1. Ai fini del potenziamento dell'attività svolta dall'Ufficio Tributi del Comune possono essere attribuiti, con atto della Giunta Comunale, in aggiunta agli istituti previsti in sede di contrattazione collettiva, compensi incentivanti al personale coinvolto nell'attività di recupero evasione.

articolo 39. Disposizioni finali e transitorie

1. Per il solo anno 2021, ai sensi del comma 649 art. 1 L. 147/2013, la quota variabile della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno precedente, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Tale riduzione viene calcolata in percentuale rapportando il quantitativo espresso in kg di rifiuti urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente, alla produzione complessiva di rifiuti producibili dall'utenza nel corso del medesimo anno, quest'ultima data dalla moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe. La riduzione così determinata non può essere comunque superiore al 30% e deve essere richiesta entro il 30 settembre 2021, compilando l'apposito modulo e consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso (contratti, MUD etc). La riduzione viene applicata alla prima scadenza utile.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie

(Comuni con più di 5.000 abitanti)

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Case di cura e riposo
10. Ospedali
11. Uffici, agenzie, studi professionali
12. Banche e istituti di credito
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e latr beni durevoli
14. Edicola, farmacia, tabaccai, plurilicenza
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19. Carrozzerie, autofficina, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

23. Mense, birrerie, hamburgerie
24. Bar, caffè, pasticcerie
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26. Plurilicenze alimentari e/o miste
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club
31. Affittacamere, B&B, residence
32. Autodromo